

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

18.10.2005

PE 364.734v02-00

EMENDAMENTI CONSOLIDATI CONS 1-23

**Progetto di relazione
di Evelyne Gebhardt**

(PE 355.744v04-00)

Servizi nel mercato interno

Proposta di direttiva (COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento consolidato presentato da Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, Anneli Jäätteenmäki, a nome del gruppo ALDE, e Brian Crowley, a nome del gruppo UEN

CONS 1

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 474, 476, 477, 484, 506, 511, 516, 518, 201, 190, 191, 497)

Articolo 2, paragrafi 1 e 2, e considerando 8 bis (nuovo)

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

a) i servizi **finanziari quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE**;

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

-a) i servizi di interesse generale nella misura in cui non sono aperti alla concorrenza;

a) i servizi **di natura bancaria, creditizia, assicurativa, i servizi pensionistici professionali o individuali, di investimento**

AM\585003IT.doc

PE 364.734v02-00

o di pagamento e, più in generale, i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2000/12/CE;

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

c) i servizi di trasporto qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato.

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate ***o menzionate*** dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

c) i servizi di trasporto qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato, ***ad eccezione del trasporto di fondi e del trasporto di salme.***

Considerando 8 bis (nuovo)

8 bis) Le disposizioni della presente direttiva si applicano solo nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza, e non obbligano gli Stati membri a liberalizzare i servizi d'interesse generale, a privatizzare gli enti pubblici esistenti o ad abolire i monopoli esistenti, ad esempio le lotterie o taluni servizi di distribuzione. Per quanto concerne i servizi d'interesse generale, la direttiva disciplina solo i servizi d'interesse economico generale, ovvero i servizi che corrispondono ad un'attività economica e sono aperti alla concorrenza. Analogamente, la direttiva non incide sul finanziamento dei servizi d'interesse economico generale e non si applica ai regimi di aiuti concessi degli Stati membri, che sono disciplinati dalle regole di concorrenza figuranti al titolo VI, Capo I del trattato CE.

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE

CONS 2

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 61 e 595)

Articolo 4, punto 1

1) "servizio": qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato ***che consiste nel fornire una prestazione dietro un corrispettivo economico;***

1) "servizio": qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato ***fornita normalmente dietro retribuzione, la quale costituisce il corrispettivo economico della prestazione in questione ed è di norma convenuta tra prestatore e destinatario del servizio. I canoni che il destinatario di un servizio è tenuto a versare quale contributo al finanziamento di un sistema non costituiscono il corrispettivo economico della prestazione;***

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE

CONS 3

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 597 e 598)

Articolo 4, punto 1 bis (nuovo)

1 bis) "obblighi di servizio pubblico": i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al prestatore di un servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi d'interesse pubblico;

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE

CONS 4

(Emendamento consolidato che sostituisce l'emendamento 63)

Articolo 4, punto 1 ter (nuovo)

1 ter) "servizio commerciale": un'attività che consiste nel vendere un servizio a fini esclusivamente economici e finanziari;

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE

CONS 5

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 601 e 602)

Articolo 4, punto 1 quater (nuovo)

1 quater) "servizi d'interesse economico generale": servizi di natura economica che gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico, in virtù di un criterio d'interesse generale;

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE

CONS 6

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 609, 610 e 613)

Articolo 4, punto 5

5) "stabilito": che esercita effettivamente un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato ***mediante un'installazione stabile del prestatore a tempo indeterminato;***

5) "stabilito": che esercita effettivamente un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato ***a tempo indeterminato e mediante un'installazione stabile del prestatore con un'infrastruttura adeguata a partire dalla quale viene di fatto svolta l'attività di prestazione dei servizi;***

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE

CONS 7

(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 615, 616 e 64)

Articolo 4, punto 7

7) "requisito": qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o

7) "requisito": qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o

derivante dalla giurisprudenza, dalle pratiche amministrative, **dalle norme degli ordini professionali o dalle norme collettive di associazioni o organismi professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica;**

derivante dalla giurisprudenza *e* dalle pratiche amministrative. **Le norme stabilite da contratti collettivi non sono considerate come requisiti ai sensi della presente direttiva;**

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE

CONS 8

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 65 e 622)

Articolo 4, punto 8

8) “autorità competente”: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell’ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l’accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

8) “autorità competente”: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, **gli enti pubblici**, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell’ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l’accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE

CONS 9

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 66 e 626)

Articolo 4, punto 9

9) “**ambito regolamentato**”: qualsiasi requisito applicabile all’accesso alle attività di servizi o al loro esercizio;

soppresso

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE

CONS 10

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 633, 634 e 68)

Articolo 4, punto 11

11) “Stato membro di *distacco*”: *lo Stato membro nel territorio del quale un prestatore invia un lavoratore per prestarvi un servizio;*

11) “Stato membro di *destinazione*”: *il paese in cui un servizio è fornito e prestato su base transfrontaliera in modo occasionale da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro;*

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE

CONS 11

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 72, 645, 649, 73, 654 e 651)
Articolo 5, paragrafi 1 e 2

1. Gli Stati membri *semplificano* le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio ed al suo esercizio.

1. Gli Stati membri *verificano* le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio ed al suo esercizio. *Qualora le procedure e le formalità sottoposte a verifica in conformità del presente paragrafo non siano abbastanza semplici, gli Stati membri le semplificano.*

Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano, se del caso e ove possibile, lo sviluppo di una modulistica europea armonizzata. I moduli sono equivalenti ai certificati, attestati e altri documenti relativi allo stabilimento che comprovano che un requisito è stato soddisfatto nel paese ospitante.

2. Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme *o di traduzione autenticata* salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate *obiettivamente* da motivi imperativi d'interesse generale.

2. Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, *compresi l'ordine pubblico e la sicurezza. Le presenti disposizioni non pregiudicano il*

diritto degli Stati membri di esigere documenti autentici nella propria lingua ufficiale.

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, Anneli Jäätteenmäki, a nome del gruppo ALDE, e Brian Crowley, a nome del gruppo UEN

CONS 12

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 770, 775, 773 e 774)

Articolo 14, punto 5

5) l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente;

5) l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; ***il presente divieto non concerne i requisiti relativi alla programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;***

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, Anneli Jäätteenmäki, a nome del gruppo ALDE, e Brian Crowley, a nome del gruppo UEN

CONS 13

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 786, 788, 792, 793, 796, 798, 800, 801, 802, 803, 809, 811, 814, 815, 819, 295, 298, 293, 297, 299 e 301)

Articolo 15 e considerando 33 - 34

Requisiti da valutare

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative,

Requisiti da valutare

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.

2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizio o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico, ***in particolare di essere una persona giuridica, una società di persone, una società senza scopo di lucro o una società che appartiene esclusivamente a persone fisiche;***

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società, ***in particolare l'obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività oppure di avere una particolare qualifica professionale per detenere il capitale sociale o gestire determinate società;***

d) requisiti diversi da quelli relativi ***alle*** qualifiche professionali o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizio a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

e) il divieto di disporre di più sedi sullo stesso territorio nazionale;

f) gli obblighi che impongono un numero minimo di dipendenti;

g) il rispetto da parte del prestatore di tariffe obbligatorie minime e/o massime;

h) divieti e obblighi in materia di vendita sottocosto e di saldi;

i) l'obbligo per un prestatore intermediario di dare accesso a taluni servizi particolari forniti da altri prestatori;

regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.

2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizio o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;

d) requisiti diversi da quelli relativi ***a questioni disciplinate dal titolo II della direttiva/CE sul riconoscimento delle*** qualifiche professionali o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizio a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

e) il divieto di disporre di più sedi sullo stesso territorio nazionale;

f) gli obblighi che impongono un numero minimo di dipendenti;

g) il rispetto da parte del prestatore di tariffe obbligatorie minime e/o massime;

j) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:

a) non-discriminazione: i requisiti non sono direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della nazionalità o, per quanto riguarda le società, della sede;

b) necessità: i requisiti sono **obiettivamente** giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo ed altre misure meno restrittive non permettono di conseguire lo stesso risultato.

4) ***Nella relazione di valutazione reciproca di cui all'articolo 41, gli Stati membri precisano quanto segue:***

a) i requisiti che prevedono di mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3;

b) i requisiti che sono stati soppressi o modificati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 e sono resi necessari da circostanze nuove.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 5, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non vieta agli Stati membri di

j) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:

a) non-discriminazione: i requisiti non sono direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della nazionalità o, per quanto riguarda le società, della sede;

b) necessità: i requisiti sono obiettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo ed altre misure meno restrittive non permettono di conseguire lo stesso risultato.

4) ***Gli Stati membri pubblicano entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] un inventario dei requisiti di cui al paragrafo 2 e le giustificazioni di cui al paragrafo 3.***

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla legislazione nel settore dei servizi d'interesse generale e dei regimi di sicurezza sociale, compresi i regimi di assicurazione malattia obbligatoria.

adottare le disposizioni in questione.

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle.

Considerando 33

(33) Al fine di coordinare la modernizzazione delle normative nazionali conformemente alle esigenze del mercato interno, è opportuno valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, possono sensibilmente limitare se non impedire l'accesso a un'attività o il suo esercizio in nome della libertà di stabilimento. Gli Stati membri devono, nel periodo di trasposizione della direttiva, *verificare se tali requisiti siano necessari e proporzionati e, se del caso, sopprimerli o modificarli. D'altra parte, questi requisiti devono comunque essere compatibili con il diritto comunitario della concorrenza.*

(33) Al fine di coordinare la modernizzazione delle normative nazionali conformemente alle esigenze del mercato interno, è opportuno valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, possono sensibilmente limitare se non impedire l'accesso a un'attività o il suo esercizio in nome della libertà di stabilimento. Gli Stati membri devono, nel periodo di trasposizione della direttiva, *procedere a un inventario di tali disposizioni in modo da poter varare le necessarie misure a livello comunitario con piena cognizione di causa.*

Considerando 34

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso *ad* attività *quali i giochi d'azzardo. Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione ("must carry") applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via*

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso *a talune* attività.

Emendamento consolidato presentato da Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, Anneli Jäätteenmäki, a nome del gruppo ALDE, e Brian Crowley, a nome del gruppo UEN

CONS 14

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 824, 839, 841, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 852, 850, 853, 856, 857, 169, 309, 315, 316, 324, 325, 323, 322, 326, 327, 328, 330, 332 e 333)

Articolo 16 e considerando 37 - 39

Capo III - Libera circolazione dei servizi
Sezione 1 - *Principio del paese d'origine* e deroghe

Capo III - Libera circolazione dei servizi
Sezione 1 - *Cooperazione amministrativa*

[lo spostamento del Capo V in questa sezione e la votazione sugli emendamenti di compromesso sugli articoli 34-37 presentati dalla relatrice non influiscono sul contenuto di tali articoli]

Sezione 2 - Libera prestazione di servizi e deroghe

Articolo 16 - *Principio del paese d'origine*

Articolo 16 - *Libera prestazione di servizi*

1. Gli Stati membri *provvedono affinché* i prestatori di servizi *siano* soggetti esclusivamente alle disposizioni *nazionali* dello Stato membro *d'origine applicabili all'ambito regolamentato*.

1. Gli Stati membri *rispettano il diritto dei* prestatori di servizi *di fornire un servizio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori di servizi sono* soggetti esclusivamente alle disposizioni dello Stato membro *di stabilimento* relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano *lo stabilimento e le attività del prestatore di servizi*, il suo comportamento, la qualità o il contenuto del servizio, *le norme e le certificazioni*.

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento *del prestatore*, la qualità o il contenuto del servizio, *la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore*.

2. *Lo Stato membro d'origine è responsabile* 2. *Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non*

del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;

c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;

d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;

f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;

h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature

pregiudicano la facoltà dello Stato membro in cui si sposta il prestatore di servizi di applicare requisiti specifici in relazione all'esercizio di un'attività di servizio, il cui rispetto è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, al fine di evitare determinati rischi nel luogo in cui il servizio è prestato.

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro

autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, ***fatta eccezione per i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;***

c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;

d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;

f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;

h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature

che fanno parte integrante della prestazione del servizio;

h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;

i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo 1.

che fanno parte integrante della prestazione del servizio;

h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;

i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo 1.

4. Lo Stato membro di destinazione ha facoltà di adottare misure di controllo, in conformità della [sezione 1], riguardanti l'esecuzione del servizio nei casi di cui agli articoli 17-19.

Considerando 37

(37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno **sancire il principio secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito. Questo principio è indispensabile per consentire ai prestatori, in particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le opportunità offerte dal mercato interno. Facilitando così la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, associato alle misure di armonizzazione e di assistenza reciproca, consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto principio deve essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle attività di servizi.**

(37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno **chiarire in che misura i prestatori di servizi sono soggetti alla legislazione dello Stato membro nel quale sono stabiliti e in che misura è applicabile la legislazione dello Stato membro in cui il servizio è fornito. E' necessario sottolineare che ciò non impedisce allo Stato membro nel quale il servizio è fornito di applicare i propri requisiti specifici indispensabili per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per la tutela della salute o dell'ambiente onde evitare particolari rischi nel luogo in cui è fornito il servizio.**

Considerando 38

(38) È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La determinazione della competenza dei tribunali non è regolata dalla presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o da altre norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

soppresso

Emendamento consolidato presentato da Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, Anneli Jäätteenmäki, a nome del gruppo ALDE, e Brian Crowley, a nome del gruppo UEN

CONS 15

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 873, 875, 877, 879)

Articolo 17, punti 1-4

Articolo 17 - Deroghe generali *al principio del paese d'origine*

L'articolo 16 non si applica:

1) ai servizi postali di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del

Articolo 17 - Deroghe generali

L'articolo 16 non si applica:

1) ai servizi di interesse economico

Parlamento Europeo e del Consiglio;

generale forniti in un altro Stato membro:

a) ai servizi postali disciplinati dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) ai servizi di trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) ai servizi di trasmissione, distribuzione fornitura e stoccaggio di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) ai servizi di distribuzione e fornitura dell'acqua ed ai servizi di gestione delle acque reflue;

e) al trattamento dei rifiuti;

2) ai servizi di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) ai servizi di distribuzione di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

4) ai servizi di distribuzione dell'acqua;

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, e Brian Crowley, a nome del gruppo UEN

CONS 16

Considerando 41 bis (nuovo)

(41 bis) Stanti le caratteristiche specifiche dei servizi di interesse economico generale che merano a far sì che i cittadini possano effettivamente beneficiare di servizi di interesse generale di elevata qualità,

accessibili e a costo contenuto e, in particolare, godere dei loro diritti fondamentali e di un livello elevato di protezione sociale, non sarebbe opportuno, nell'attuale fase dello sviluppo del diritto comunitario, estendere il processo di valutazione reciproca e la clausola relativa al mercato interno ai servizi di interesse economico generale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico che sono stati assegnati al prestatore di servizi dalla legislazione dello Stato membro in questione, in particolare i servizi sanitari e sociali di interesse generale (quali quelli erogati a gruppi socialmente vulnerabili). Tali servizi di interesse economico generale dovrebbero perciò essere esclusi dalla procedura di valutazione reciproca e dal campo di applicazione dell'articolo 16.

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, e Brian Crowley, a nome del gruppo UEN

CONS 17

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 958, 959, 960, 963, 964, 965, 966, 967, 968)
Articolo 22

Assistenza ai beneficiari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere *nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni:*
- a) informazioni sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di*
 - b) informazioni sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;*
 - c) l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.*

Assistenza ai beneficiari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere, *attraverso gli sportelli unici:*
- informazioni *generali* sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
 - l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

- se del caso, la consulenza delle autorità competenti che include una guida semplice passo per passo;

- le informazioni e l'assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco e sono facilmente accessibili a distanza, anche per via elettronica, e sono tenute aggiornate.

2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali gli Eurosportelli, i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), le associazioni di consumatori o gli Euro Info Centre.

soppresso

Entro la data prevista all'articolo 45 gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione, che li trasmette a tutti gli Stati membri

3. Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo competente interpellato dal destinatario si rivolge all'organismo competente dello Stato membro interessato. Quest'ultimo comunica le informazioni richieste con la massima sollecitudine. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione.

soppresso

4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 le misure d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l'interoperabilità dei sistemi di informazione.

soppresso

Or. en

CONS 18

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 1017, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1029, 1030, 1031, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039)

Articolo 26

Informazioni sui prestatori e i loro servizi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

a) il nome, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica;

b) nel caso in cui il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico simile, l'indicazione di tale registro e del numero di immatricolazione o degli equivalenti mezzi di identificazione che figurano nel registro;

c) nel caso in cui l'attività sia soggetta a un regime di autorizzazione, l'indirizzo dell'autorità competente o dello sportello unico;

d) nel caso in cui il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE;

e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata ottenuta;

f) le clausole e le condizioni generali qualora il prestatore ne faccia uso;

g) le clausole contrattuali relative alle norme applicabili al contratto e/o relative

Informazioni sui prestatori e i loro servizi

1. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario, dello sportello unico europeo e degli sportelli unici negli Stati membri ospitanti le informazioni seguenti:

a) il nome, la forma giuridica, ove si tratti di una persona giuridica, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica;

alla giurisdizione competente.

g bis) ove sia obbligatoria la sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità professionale o di una garanzia equivalente, i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, segnatamente i dati dell'organismo assicurativo o garante, la copertura professionale e territoriale, nonché una certificazione comprovante la regolarità dei pagamenti dovuti all'organismo assicurativo.

soppresso

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:

a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa;

b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione o di stipulazione del contratto;

c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;

d) figurino in tutti i documenti di informazione che i prestatori forniscono al destinatario per presentare dettagliatamente i servizi offerti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari:

soppresso

a) le principali caratteristiche del servizio;

b) il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;

c) lo statuto e la forma giuridica del prestatore;

d) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle norme professionali in vigore nello Stato membro d'origine e dei mezzi per prenderne visione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste al prestatore, di cui al presente capo, siano rese disponibili o comunicate con chiarezza e senza ambiguità e in tempo utile prima della conclusione del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima della prestazione del servizio.

soppresso

5. Gli obblighi in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non impediscono agli Stati membri di prevedere informazioni supplementari per i prestatori stabiliti sul loro territorio.

soppresso

6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione delle particolarità di talune attività e precisare le modalità pratiche di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE

CONS 19

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 124, 1019

Articolo 26

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano ***d'ufficio*** a disposizione del destinatario ***e degli sportelli unici negli Stati membri ospitanti*** le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE

CONS 20

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 130, 1045, 131, 1049)

Articolo 27, paragrafi 2 e 3

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, **su richiesta di quest'ultimo**, le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino **d'ufficio** al destinatario le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio **o vi presta servizi**, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. **Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a un'attività di servizi, la prova che il richiedente è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti alla responsabilità professionale conformemente alle prescrizioni legali e regolamentari vigenti nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'entità di tale garanzia, detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un'attestazione in tal senso rilasciata dalle banche e dalle società d'assicurazione di un altro Stato membro.**

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE

CONS 21

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 135,1080)

Articolo 33, paragrafo 3

3. **Il paragrafo 1 si applica** nel rispetto dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, **in particolare in materia di protezione dei dati a carattere personale.**

3. **I paragrafi 1 e 2 si applicano** nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati a carattere personale e dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, **anche da parte di associazioni professionali. Le informazioni in questione che abbiano carattere pubblico devono essere accessibili ai consumatori.**

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, Anneli Jäätteenmäki, a nome del gruppo ALDE, e Brian Crowley, a nome del gruppo UEN

CONS 22

(Emendamento consolidato che sostituisce gli emendamenti 1122, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1130)
Articolo 39

Codici di condotta comunitari

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione, nel rispetto del diritto comunitario, di codici di condotta a livello comunitario, in particolare nei settori seguenti:

a) contenuto e modalità delle comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione;

b) norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione, l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale;

c) condizioni di esercizio delle attività di agenti immobiliari.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica e trasmessi alla Commissione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta del destinatario, o nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via

Codici di condotta comunitari

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, ***specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro***, nel rispetto del diritto comunitario, in particolare nei settori seguenti:

2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica.

soppresso

elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche disponibili.

4. Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini professionali e gli organismi o associazioni ad applicare a livello nazionale codici di condotta adottati a livello comunitario.

soppresso

Or. en

Emendamento consolidato presentato da Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, Anneli Jäätteenmäki, a nome del gruppo ALDE, e Brian Crowley, a nome del gruppo UEN

CONS 23
Articolo 43

Relazione

Successivamente alla relazione di sintesi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni ***tre anni***, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, da proposte per adattarla.

Clausola di revisione

Successivamente alla relazione di sintesi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni ***tre anni***, una relazione ***organica*** sull'applicazione della presente direttiva, ***in particolare degli articoli 2 e 16***, accompagnata, se del caso, da proposte per adattarla.

Or. en